

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**DECRETO n.**

**OGGETTO:** “Adeguamento dell’Accordo Pagamenti tra gli Enti del Sistema Sanitario Regionale e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale alla normativa vigente”.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI per quanto riguarda i poteri**

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche e d integrazioni;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, confermando “i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro tempore della Regione Lazio, con deliberazione del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui il Dott. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- le determinazioni dirigenziali G18165 del 16 dicembre 2014 e G18882 del 23 dicembre 2014;

**VISTI per quanto riguarda il Piano di Rientro**

- l’articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la “Legge Finanziaria per l’anno 2007”) con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007 – 2009;
- l’accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad



IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007  
avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione  
Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro";

- il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- i programmi operativi per il 2013/2015, approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014, a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;

**VISTI per quanto riguarda la normativa regionale che disciplina le modalità di pagamento in materia sanitaria**

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 che ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2010, n. 358 del 8 agosto 2011, che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Informatico Pagamenti alle strutture sanitarie private accreditate con onere a carico del SSN (di seguito anche "strutture sanitarie"), al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 351 del 27 novembre 2012 avente ad oggetto "Accordo Pagamenti 2013 tra gli Enti della Sistema Sanitario Regionale le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118 ("le Aziende Sanitarie") e la GSA, da un lato, e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013 che ha dato continuità all'Accordo Pagamenti per l'anno 2014/2015 nei confronti dei fornitori di beni e servizi e delle alle strutture sanitarie private accreditate con onere a carico del SSN;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0314 del 5 luglio 2013 con cui sono stati approvati i programmi operativi per il 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi



IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, che hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del riallineamento tra cassa e competenza quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all'ottimizzazione delle modalità di pagamento;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante *“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;

CONSIDERATO che tale normativa ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), definito come il sistema informatico di supporto al processo di *“ricezione e successivo inoltra delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”* nonché alla *“gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”*;

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, concernente: *“Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti”*, che ha disposto di anticipare **al 31 marzo 2015** l'obbligo di fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini fissati dal suddetto DM 55/2013;

TENUTO CONTO dei vantaggi ottenuti durante questi anni dall'Accordo Pagamenti in termini di blocco del contenzioso e riduzione delle somme per interessi da ritardato pagamento;

CONSIDERATO che le fasi e i dati oggetto dell'Accordo Pagamenti sono gestiti da un sistema informatico, realizzato da LAit Spa, denominato *“Sistema Pagamenti”*, finalizzato al monitoraggio e alla de-materializzazione dell'intero processo ciclo passivo, dalla trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento;

RITENUTO necessario consolidare e ampliare i benefici ad oggi ottenuti con l'Accordo Pagamenti responsabilizzando le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici, l'Azienda ARES 118 (di seguito *“Aziende Sanitarie”*) al rispetto dei tempi e degli indirizzi stabiliti dalle normative nazionali e regionali;



IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RITENUTO altresì fondamentale per la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, proseguire nella normalizzazione, omogeneizzazione e de-materializzazione dei processi amministrativo-contabili delle Aziende Sanitarie inerenti al ciclo passivo, dalla trasmissione dell'ordine fino alla chiusura contabile dei crediti pagati, attraverso il controllo delle attività, il rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, in coerenza con la normativa di riferimento definita a livello regionale, nazionale e comunitario;

CONSIDERATA l'importanza dell'attuazione dell'ordine elettronico quale strumento che agevola l'efficienza nel processo di liquidazione nonché il monitoraggio dei consumi effettuati dalle Aziende Sanitarie, utile ai fini degli obiettivi imposti dal processo di revisione della spesa di cui al decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 7 agosto 2012, nonché ad una programmazione più efficace ed efficiente degli acquisti centralizzati e delle strategie messe in atto dalla Regione;

CONSIDERATA la competenza esclusiva delle Aziende Sanitarie alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

VALUTATA l'esigenza di proseguire nelle attività di coordinamento e supporto tecnico da parte della Regione, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;

CONSIDERATA la complessità del Sistema Sanitario Regionale e l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di verificare la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché l'esattezza dei dati riportati nelle fatture aventi ad oggetto dette prestazioni, si rende necessario che le strutture sanitarie emettano le fatture in formato elettronico mediante l'esclusiva immissione nel Sistema Pagamenti, che effettuerà la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio, in conformità alla normativa vigente, per loro conto.

RITENUTO quindi opportuno e necessario mettere in atto le adeguate iniziative volte a continuare a garantire l'operatività dell' Accordo Pagamenti a partire dal 31 marzo 2015, al fine di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- a) regolarità dei pagamenti ai fornitori di beni e servizi e alle strutture sanitarie ed omogeneità nell'applicazione dei tempi;
- b) obbligo per le strutture sanitarie di trasmettere le fatture al Sistema di Interscambio unicamente attraverso il Sistema Pagamenti;
- c) liquidazione e certificazione delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi e



IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21marzo 2013)

- dalle strutture sanitarie aderenti all'Accordo Pagamenti, entro 30 giorni dalla data consegna fattura da parte del Sistema di Interscambio;
- d) pagamento della sorte capitale dei crediti certificati relativi a fatture oggetto dell'Accordo Pagamenti emesse dai fornitori di beni e servizi e dalle strutture sanitarie aderenti all'Accordo Pagamenti l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla data consegna fattura da parte del Sistema di Interscambio;
  - e) rinuncia ad attivare procedure giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti certificati nell'ambito dell'Accordo Pagamenti, per il periodo di un anno decorrente dalla data consegna fattura;
  - f) riconoscimento, in caso di ritardo nei termini fissati per il pagamento, di un interesse sull'ammontare capitale dei crediti certificati, senza capitalizzazione, calcolato al tasso previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 192/2012), dal 61° giorno successivo alla data consegna fattura fino alla data di effettivo pagamento.

**DECRETA**

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di dare continuità all'Accordo Pagamenti, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, l'allineamento con quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea;
2. Di dare mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria mettere in atto le opportune iniziative, con il supporto di LAit Spa, volte ad attribuire al Sistema Pagamenti il ruolo di intermediario per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, al fine di accettare e quindi veicolare dal Sistema di Interscambio verso le Aziende stesse tutti i documenti contabili emessi nei loro confronti, anche da parte dei soggetti non aderenti all'Accordo Pagamenti;
3. Di dare mandato, altresì, alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di indicare a LAit Spa le necessarie implementazioni volte ad adeguare il Sistema Pagamenti con idonee funzionalità atte a garantire la gestione in continuità di tutti i servizi e le informazioni relative agli adempimenti ed obblighi previsti dall'Accordo Pagamenti, a seguito di quanto introdotto dalla normativa vigente;
4. Di dare mandato alle Aziende Sanitarie di recepire le disposizioni contenute nella normativa vigente in tema di Fatturazione Elettronica e tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, mediante la sottoscrizione e trasmissione ai fornitori di beni e servizi e alle strutture sanitarie di un documento integrativo e modificativo dell'Accordo Pagamenti, che gli stessi dovranno debitamente sottoscrivere e restituire per accettazione, rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.




IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e verrà reso noto sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nel link dedicato alla Sanità tra le "Ultime notizie".

**La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.**

NICOLA ZINGARETTI



Allegato 1

Roma, li \_\_\_\_\_

**Spett.le Impresa**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'ACCORDO PAGAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE EX DCA N. [REDACTED] DEL [REDACTED]**

Si fa riferimento all'Accordo Pagamenti avente ad oggetto i **Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse dal 1 gennaio 2014**, da Voi sottoscritto ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre, per significare quanto segue.

In attuazione della normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica verso la PA - **Legge n.244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) – art. 1. commi 209 – 214 (Gazzetta Ufficiale n.300 del 28/12/2007 - Decreto Ministro Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/05/2013) - Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n.95 del 24/04/2014) – nonché della normativa relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Gazzetta Ufficiale n.267 del 15-11-2012) - con la presente, il testo del suddetto Accordo Pagamenti si deve intendere modificato nelle parti di seguito riportate, che integrano e sostituiscono le precedenti:**

- Nell' "**Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni**", la definizione "**Data Immissione Fattura**" è sostituita dalla seguente nuova definizione:

**"Data Consegna Fattura"**: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica.

- Nell' "**Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni**", la definizione "**Data Scadenza Certificazione**" è modificata come segue:

“Data entro la quale le Aziende Sanitarie si impegnano a concludere la Liquidazione quale verifica della correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all’accertamento della conformità delle prestazioni/servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, con l’eventuale generazione dell’Atto di Certificazione. Il procedimento di Liquidazione e Certificazione deve essere concluso entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura”.

- Nell’ **“Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni”**, la definizione **“Data Ultima di Pagamento”** è modificata come segue:

“l’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.”

- L’**“Art. 4 – Presentazione delle Fatture e Pagamento dei Crediti”** è modificato e sostituito dal seguente nuovo articolo:

**“Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Pagamento dei Crediti**

**4.1** L’Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti **unicamente in formato elettronico mediante l’immissione nel Sistema Pagamenti, che effettuerà la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio, ovvero mediante l’immissione direttamente nel Sistema di Interscambio**, in conformità alla normativa vigente, che provvederà a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti.

Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

**4.2** Le Aziende Sanitarie a condizione che siano state rispettate le condizioni previste all’Art. 3, punto 3.3 e 3.4, si impegnano a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura (Data Scadenza Certificazione)**.

**4.3** Qualora il mancato o tardivo adempimento da parte dell'Azienda Sanitaria alle disposizioni contenute nel presente accordo relativamente al procedimento di Liquidazione e Certificazione dei Crediti, abbia causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o interessi per ritardato pagamento, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. Il suddetto mancato o tardivo adempimento rileva, inoltre, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

**4.4** Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione e non potrà sollevare alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione, o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente accordo, a favore dei Cessionari, per ragioni connesse all'inadempimento da parte dell'Impresa alle proprie obbligazioni contributive ovvero derivanti dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, nonché all'inadempimento o ad altra condotta dell'Impresa in relazione ai crediti rispettivamente vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Quanto sopra esposto si applica impregiudicato il diritto delle Aziende Sanitarie di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della fornitura resa nell'ambito del Contratto, fermo restando l'obbligo delle Aziende Sanitarie di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi gestionali aziendali, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.2.

**4.5** Le Aziende Sanitarie avranno il diritto di recuperare eventuali importi Certificati erroneamente procedendo con la compensazione sulle prime Fatture



utili liquidabili, emesse dall'Impresa, ma non ancora oggetto di Certificazione, ferma ed impregiudicata, la facoltà dell'Impresa di cui al successivo Articolo 6.

**4.6** Le Aziende Sanitarie, al fine di certificare il Credito, dovranno anche verificare la posizione dell'Impresa, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. In caso di Cessione del Credito la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

**4.7** Le Aziende Sanitarie, terminata la procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi e indipendentemente dal termine previsto nei relativi Contratti da cui originano i Crediti, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente, procederanno al pagamento dei Crediti Certificati **entro la Data Ultima di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.**

**4.8** In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.7 non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento. Qualora le Aziende Sanitarie procedano al pagamento dei Crediti Certificati **oltre la Data Ultima di Pagamento** saranno tenute a corrispondere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi di mora, calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal 61° giorno successivo alla Data Consegna Fattura fino alla data di effettivo pagamento.

**4.9** Resta fermo che i termini di cui ai precedenti punti 4.2 (Liquidazione e Certificazione) e 4.6 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

5  
AZIENDE SANITARIE

Al fine di consentire all'Impresa di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

E' facoltà dell'Impresa procedere all'inserimento dei DURC rilasciati dagli enti previdenziali sul Sistema Pagamenti, al fine di velocizzare il procedimento di verifica sulla regolarità contributiva effettuato dalle Aziende Sanitarie."

- All'“**Art. 5 – Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario**” viene inserito un nuovo punto 5.8 e i punti 5.5 e 5.7 sono modificati come segue:

“**5.5 [eliminato]**

**5.7** L'Impresa, anche nell'ipotesi di invio delle fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, art. 3, e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo, nonché ad indicare in fattura unicamente uno di tali conti correnti.”

**5.8** L'Impresa che effettui l'invio delle fatture direttamente allo SDI, si obbliga ad indicare in ciascuna fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente art. 5.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente accordo.”

- All'“**Art. 7 – Cessione dei Crediti**” il punto **7.4** è integrato come segue:



“7.4 [...] Le Parti precisano, per mera chiarezza espositiva e dandosene reciprocamente atto, che le cessioni sopra descritte devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto **salvo quanto previsto dalla Legge 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.**”

Considerata la complessità del Sistema Sanitario Regionale e l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di verificare la conformità delle prestazioni e/o servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché l'esattezza dei dati riportati nelle fatture aventi ad oggetto dette prestazioni e/o servizi, si rende necessario applicare la normativa vigente in materia di fatturazione elettronica attraverso il Sistema Pagamenti del SSR.

Per quanto sopra rappresentato, si chiede di restituire la presente, composta di n. 6 pagine, all'indirizzo di posta certificata [accordo.pagamenti2015@regione.lazio.legalmail.it](mailto:accordo.pagamenti2015@regione.lazio.legalmail.it), debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante, **entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento**, a mezzo posta elettronica certificata dell'Impresa, **unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.**

L'AZIENDA SANITARIA

Firma Legale Rappresentante *p. t.*:  
\_\_\_\_\_

PER ACCETTAZIONE

Ragione sociale Impresa:  
\_\_\_\_\_

Firma Legale Rappresentante:  
\_\_\_\_\_

Allegato 2

Roma, li \_\_\_\_\_

**Spett.le**

**Struttura Sanitaria**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'ACCORDO PAGAMENTI ALLA NORMATIVA  
VIGENTE EX DCA N. [REDACTED] DEL [REDACTED]**

Si fa riferimento all'Accordo Pagamenti avente ad oggetto i **Crediti sanitari** vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse dal 1 gennaio 2014, da Voi sottoscritto ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre, per significare quanto segue.

In attuazione della normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica verso la PA - Legge n.244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) – art. 1. commi 209 – 214 (Gazzetta Ufficiale n.300 del 28/12/2007 - Decreto Ministro Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/05/2013) - Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n.95 del 24/04/2014) – nonché della normativa relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Gazzetta Ufficiale n.267 del 15-11-2012) - con la presente, il testo del suddetto Accordo Pagamenti si deve intendere modificato nelle parti di seguito riportate, che integrano e sostituiscono le precedenti:

- Nell' "**Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni**" la definizione "**Data Immissione Fattura**" è sostituita dalla seguente nuova definizione:

**"Data Consegna Fattura"**: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica.

- Nell' "**Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni**" la definizione "**Data Scadenza Certificazione**" è modificata come segue:

"Data entro la quale le Aziende Sanitarie si impegnano a concludere la Liquidazione quale verifica della correttezza formale e sostanziale del Credito, anche in riferimento all'accertamento della conformità delle prestazioni/servizi ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, con l'eventuale generazione dell'Atto di Certificazione. Il procedimento di Liquidazione e Certificazione deve essere concluso entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura".

- Nell' "**Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni**" la definizione "**Data Ultima di Pagamento**" è sostituita dalla seguente definizione:

"l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati."

- L'"**Art. 4 – Presentazione delle Fatture e Pagamento dei Crediti**" è modificato e sostituito dal seguente nuovo articolo:

**"Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Pagamento dei Crediti**

**4.1** L'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti **unicamente in formato elettronico**

mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettuerà la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio in conformità alla normativa vigente. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. L'Impresa inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle fatture, dovrà emettere una Fattura mensile, per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure tecniche dettagliatamente indicate nella Determinazione dirigenziale n.1598 del 07 giugno 2006 e s.m.i..

**4.2** L'Azienda Sanitaria, a condizione che siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, punto 3.3 e 3.4, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura (Data Scadenza Certificazione).**

**4.3** Qualora il mancato o tardivo adempimento da parte dell'Azienda Sanitaria alle disposizioni contenute nel presente accordo relativamente al procedimento di Liquidazione e Certificazione dei Crediti, abbia causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o interessi per ritardato pagamento, è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. Il suddetto mancato o tardivo adempimento rileva, inoltre, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

**4.4** Successivamente, alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione e non potrà sollevare alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione, o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente accordo, a favore dei Cessionari, per ragioni connesse all'inadempimento da parte dell'Impresa alle proprie obbligazioni contributive



ovvero derivanti dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, nonché all'inadempimento o ad altra condotta dell'Impresa in relazione ai crediti rispettivamente vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria. Quanto sopra esposto si applica impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi gestionali aziendali, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.2.

**4.5** L'Azienda Sanitaria avrà il diritto di recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente ovvero Certificati e/o pagati per un importo complessivo eccedente al totale riconosciuto per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, procedendo con la compensazione sulle prime fatture utili liquidabili, emesse dall'Impresa, ma non ancora oggetto di Certificazione, ferma ed impregiudicata, la facoltà dell'Impresa di cui al successivo Articolo 6.

**4.6** L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, dovrà inoltre verificare la posizione dell'Impresa, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

**4.7** L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura diretta a accertare la conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa

A handwritten signature in blue ink is visible on the left margin. To its right is a circular stamp, partially obscured, containing some illegible text.

vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati all'Impresa, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente, procederà al pagamento dei Crediti Certificati **entro la Data Ultima di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.**

**4.8** In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.7 non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati **oltre la Data Ultima di Pagamento** sarà tenuta a corrispondere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi di mora, calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal 61° giorno successivo alla Data Consegna Fattura fino alla data di effettivo pagamento.

**4.9** Resta fermo che i termini di cui ai precedenti punti 4.2 (Liquidazione e Certificazione) e 4.7 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

Al fine di consentire all'Impresa di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

E' facoltà dell'Impresa procedere all'inserimento dei DURC rilasciati dagli enti previdenziali sul Sistema Pagamenti, al fine di velocizzare il procedimento di verifica sulla regolarità contributiva effettuato dall'Azienda Sanitaria."

– All'“**Art. 5 – Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario**” i punti 5.5 e 5.7 sono modificati come segue:

“**5.5** Le Fatture oggetto del presente accordo dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato

*fatturaPA* di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria attraverso il Sistema Pagamenti che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

L'Impresa che per qualsivoglia motivo non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più fatture, ad esclusione delle fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.4, si obbliga, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, al pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

Nel caso in cui l'Impresa trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti non ritenendo valide le ulteriori fatture ricevute dal Sistema di Interscambio, e sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria richiedere il pagamento di una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

**5.7** L'Impresa si impegna a dichiarare sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo, nonché ad indicare in fattura unicamente uno di tali conti correnti.”

– All' **Art. 7 – Cessione dei Crediti** il punto **7.4** è integrato come segue:

**“7.4 [...]** Le Parti precisano, per mera chiarezza espositiva e dandosene reciprocamente atto, che le cessioni sopra descritte devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto **salvo quanto previsto dalla Legge 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.**”

Considerata la complessità del Sistema Sanitario Regionale e l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di verificare la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché l'esattezza dei dati riportati nelle fatture aventi ad oggetto dette prestazioni, si rende necessario applicare la normativa vigente in materia di fatturazione elettronica attraverso il Sistema Pagamenti del SSR.

Per quanto sopra rappresentato, si chiede di restituire la presente, composta di n. 6 pagine, all'indirizzo di posta certificata [accordo.pagamenti2015@regione.lazio.legalmail.it](mailto:accordo.pagamenti2015@regione.lazio.legalmail.it), debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante, **entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento**, a mezzo posta elettronica certificata dell'Impresa, **unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.**

L'AZIENDA SANITARIA



Firma Legale Rappresentante *p. t.*: \_\_\_\_\_

PER ACCETTAZIONE

Ragione sociale Impresa:  
\_\_\_\_\_

Firma Legale Rappresentante:  
\_\_\_\_\_